

# **È FATTO DIVIETO DI ASSUNZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE**



**CHIUNQUE CONTRAVVENGA ALLE  
DISPOSIZIONI È PUNITO CON LA SANZIONE  
AMMINISTRATIVA CONSISTENTE NEL  
PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 517 € A 2.582 €.**

Per chiunque svolga attività di:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili;
- lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

Ai sensi della LEGGE 30 MARZO 2001, N. 125 art 15 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati ed ai sensi del Provvedimento 16 marzo 2006